

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AI DECRETO PRESIDENZIALE DEL 03.03.2023, N. 1333-2023,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. III, NEL GIUDIZIO N.R.G. 3713-2023**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Gaia Antonella Garasto**, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 1333-2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. III, nell'ambito del giudizio nrg 3713-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Terza; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 3713-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Gaia Antonella Garasto**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) **L'Università degli studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore p.t.; b) **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.; c) **Commissione esaminatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t.; tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un controinteressato;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***: 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del II° , nella parte in cui non include parte ricorrente, e della graduatoria del III° anno, ove invece viene erroneamente inclusa; 2) Di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conguenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al II° e al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del II° e del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione delle dette graduatorie; d) dell'esito di valutazione di parte ricorrente, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria.;

- con il ricorso è stato censurato l'ingiusto punteggio assegnato a parte ricorrente in riferimento agli esami conteggiati e ai consequenziali cfu assegnati nonché si è lamentata l'omessa pubblicazione delle schede di valutazione dei singoli candidati in violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Eccesso di potere. Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità - Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso - Difetto assoluto di motivazione – Violazione dei principi di affidamento e della par condicio concorsorum - Violazione del buon andamento amministrativo – Violazione del giusto procedimento - Violazione del principio di trasparenza

La ricorrente Gaia Antonella Garasto, attualmente studentessa di Medicina presso l'Università Sacro Cuore di Tirana (Albania) ha presentato domanda di trasferimento per il II° anno del C.d.I. in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza documentando il possesso di n. 34 CFU.

Orbene, come comprovabile mediante un semplice confronto del numero di matricola 1948218, La Sapienza del tutto inaspettamente ha inserito la ricorrente in una altra Graduatoria, quella relativa al III° anno, piuttosto che inserirla in quella del II°, con 34 cfu piuttosto che 33 cfu, e ciò nonostante le plurime comunicazioni con il reparto “Segreteria studenti”. Peraltro ingiustamente a Gaia non è stato riconosciuto 1 cfu; quindi non solo è stata inserita all'interno di una graduatoria non di suo interesse, con conseguente invalidazione della posizione assunta e di un eventuale e successivo scorrimento, bensì anche il calcolo dei crediti formativi universitari appare erroneo.

E' lapalissiano considerare, quindi, che la Graduatoria del II° anno nella parte in cui non prevede il nominativo della ricorrente appare illegittima, errata nonché “inaffidabile” e vada, in tal senso, riformata, altrettanto giusto sarebbe la revisione generale della posizione di parte ricorrente.

Ma l'operato amministrativo appare ancor più illogico ed irragionevole laddove si consideri che nella precedente Graduatoria, quella del 14.10.2022, sostituita integralmente il 30.01.2023, la Garasto era collocata nella Graduatoria del II° anno, e quindi perlomeno all'interno della Graduatoria per cui aveva avanzato domanda.

Non solo: nella specie, la Commissione di concorso ha deciso (arbitrariamente e in modo spregiudicato) di non procedere ad enucleare una scheda di

valutazione per ogni candidato ma di pubblicare gli esiti direttamente in Graduatoria; nulla di più eclatante considerato che il bando, all'art. 6, espressamente prevede che: *“Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria. www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria”*.

All'uopo, si rammenti che il Consiglio di Stato , sez. III , con sentenza del 09/02/2022 , n. 908 ha confermato che : *“ Il bando di concorso è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”*. E invece nella specie, la P.a. ha totalmente stravolto le regole della procedura selettiva cristallizzate nel bando di concorso, e ciò comporta l'inaffidabilità della Graduatoria stessa per come pubblicata.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- a. In via istruttoria: l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Università degli studi di Roma La Sapienza;
- b. In via cautelare, di ammettere parte ricorrente con riserva ed eventualmente in sovrannumero al II° anno del CdL in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria presso l'Università La Sapienza di Roma; e/o di sospendere il procedimento di trasferimento; e/o di disporre il riesame dell'intero procedimento;
- c. Nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, ammettendo in via definitiva parte ricorrente al II° del CdL in questione presso l'Ateneo La Sapienza di Roma ; in subordine, di disporre il rinnovamento dell'intero iter inerente il trasferimento al II° anno del CdL da effettuarsi secondo i canoni di legge e prefissati nel bando di concorso.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria relativa al trasferimento al II° anno del c.d.l. in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto n. 1333/2023, pubblicato lo scorso 03 marzo, ove si rinvia all'ordinanza n. 836/2019 resa dal Tar Lazio Roma Sez. III bis, nella quale si precisa che:

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Ferne le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 3713/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l’elenco controinteressati, il decreto reso dalla Sezione Terza del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 03.03.2023, n. 1333-2023, *sub* r.g. 3713/2023.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto presidenziale, dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, del ricorso, del decreto presidenziale e dell’elenco dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 13-03-2023

Avv. Danilo Granata